

TI_GERICHTE 11.2020.104 vom 28. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.104_d20200728

FR: TI_GERICHTE 11.2020.104 du 28 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2020.104 del 28 luglio 2020

Regeste

Assunzione di prove a titolo cautelare: spese e ripetibili

Erwägungen

E. 2

Nella decisione impugnata il Pretore ha chiuso l'assunzione di prove a titolo cautelare, come detto, ponendo a carico dell'istante le spese processuali di fr. 2000.– e le ripetibili di fr. 6000.– per ogni convenuto. Egli ha ritenuto che, conformemente alla sentenza pubblicata in DTF 140 III 30, le spese giudiziarie di una simile procedura vadano sempre addebitate alla parte istante, senza riguardo all'esito della domanda, poiché sul grado di soccombenza si potrà statuire solo a conclusione del processo principale. Il Pretore non ha reputato applicabile per contro l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC invocato da RE 1, rilevando che il principio di equità non giustifica di addossare spese alla parte convenuta in una procedura di assunzione di prove a titolo cautelare aperta nell'interesse dell'istante.

E. 3

Il reclamante censura anzitutto una violazione dell'art. 104 cpv. 4 (recte : cpv. 3) CPC. A suo avviso l'addebito delle spese all'istan-te in caso di assunzione di prove a titolo cautelare riguarda procedure concluse allorché la causa di merito non è ancora stata promossa. La sentenza DTF 140 III 30 menzionata dal Pretore – continua il reclamante – si riferisce a simile eventualità. Se la causa di merito invece è già pendente, secondo il reclamante le spese di un'assunzione di prove a titolo cautelare seguono – eccettuate ipotesi in cui le prove raccolte risultino destituite di pertinenza – il precetto della soccombenza nel processo principale, come l'art. 104 cpv. 3 CPC consente di fare trattandosi di provvedimenti cautelari. Nella fattispecie, prosegue l'appellante, quando è stata postulata l'assunzione di prove a titolo cautelare, il 22 giugno 2018, la causa contro CO 1 e CO 2 era già pendente, il tentativo di conciliazione essendo stato chiesto sin dal 22 marzo 2018. E siccome le prove assunte a titolo cautelare “si inserivano nel contesto della procedura principale”, il Pretore avrebbe dovuto far capo all'art. 104 cpv. 3 CPC e rinviare le spese giudiziarie dell'assunzione cautelare alla sentenza di merito. In subordine il reclamante sollecita una riduzione della “voce relativa alle spese di riproduzione delle ripetibili accordate a CO 1 di 574 fotocopie” da fr. 2.– (fr. 1148.– complessivi) a fr. –.20 per fotocopia (fr. 114.80 complessivi). Fa valere che nelle spese ripetibili dell'art. 95 cpv. 3 lett. a CPC rientrano gli esborsi necessari per l'assolvimento del mandato. Nel caso specifico, egli allega, il costo di fr. 2.– per fotocopia è sproporzionato sia perché è esagerato in sé sia perché l'avv. PA 3 ha già esposto fr. 180.– per il tempo impiegato nell'estrazione delle fotocopie. Onde la richiesta di ridurre le spese ripetibili in favore di CO 1.

E. 4

Secondo dottrina, qualora il giudice statuisca su un'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare allorché la causa principale è già pendente, la decisione sulle spese e le ripetibili dell'assunzione cautelare va rinviata alla sentenza di merito, applicandosi in tal caso il principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC (Fellmann , op. cit., n. 36 ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt , op. cit., n. 23 in fine ad art. 158 CPC con richiamo; Salvadè , Assunzione di prove a titolo cautelare in base al Codice di diritto processuale civile svizzero, Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft, vol. 117, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2017, pag. 198 n. 608 e pag. 199 n. 610). Siccome il processo principale è ancora in corso, di regola non è possibile pronosticare difatti in simili circostanze se l'assunzione cautelare delle prove sia giustificata. Ciò non impedisce al tribunale, comunque sia, di chiedere all'istante il versamento di anticipi in garanzia delle spese processuali presunte (art. 102 CPC). Se per converso la causa principale non è ancora pendente allorché il giudice statuisce su un'assunzione di prove a titolo cautelare, le spese e le ripetibili di quest'ultima procedura vanno poste senza indugio a carico dell'istante in virtù degli art. 104 cpv. 3 e 107 cpv. 1 lett. f CPC, quand'anche il giudice accolga l'istanza e la controparte ne abbia proposto a torto la reiezione (DTF 140 III 30). Nell'ambito di tale procedura accessoria non si sindacano invero pretese di diritto sostanziale, sicché non può determinarsi una soccombenza. L'istante ha interesse a tale procedura e la scelta di procedere o di non procedere nel merito spetta a lui. Egli potrà chiedere al convenuto la rifusione delle spese e delle ripetibili versate per l'assunzione cautelare delle prove nel caso in cui promuova l'azione di merito e ne esca vittorioso (DTF 140 III 31 consid. 3, 142 III 44 consid. 3.1.3; Fellmann , op. cit., n. 37 segg. ad art. 158 CPC; Chabloz/Copt , loc. cit.; Salvadè , op. cit., pag. 196 n. 601 segg. e pag. 199 n. 610).

E. 5

Nella fattispecie RE 1 e U _____ hanno presentato il 22 marzo 2018 nei confronti di CO 1 e CO 2 un'istanza di conciliazione che ha creato litispendenza (art. 62 cpv. 1 CPC). Tre mesi dopo, il 22 giugno 2018, essi hanno postulato l'assunzione di prove a titolo cautelare. Il Pretore ha rilasciato loro l'autorizzazione ad agire il 1° ottobre 2019 e RE 1 ha inoltrato la petizione il 17 gennaio 2020. Quando il Pretore ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare e ha statuito sulle spese, il 28 luglio 2020, l'azione di merito era quindi pendente da più di due anni. Che la petizione sia stata inoltrata dal solo RE 1 poco giova, poiché ai fini di un'azione di divisione, di nullità o di riduzione ereditaria costui non era tenuto a procedere insieme con U _____ (per altro deceduta nel frattempo) in litisconsorzio necessario. Ne segue che in concreto, quando ha chiuso l'assunzione delle prove a titolo cautelare, il Pretore avrebbe dovuto rinviare la decisione sulle spese e le ripetibili al giudizio principale. Invece egli ha giudicato come se l'azione di merito non fosse ancora stata promossa, ipotesi cui si riferisce esplicitamente la sentenza da lui citata (DTF 140 III 31 in alto: “Dabei wird von der Konstellation ausgegangen, dass die vorsorgliche Beweisführung in einem separaten Verfahren vor Einleitung eines Hauptprozesses beantragt wird”). RE 1 se ne duole dunque a ragione.

E. 6

È vero che l'art. 104 cpv. 3 CPC, applicabile anche alle assunzioni di prove a titolo cautelare (art. 158 cpv. 2 CPC), consente – di per sé – un'alternativa al principio dell'art. 104 cpv. 1 CC secondo cui “il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale”. Trattandosi di provvedimenti cautelari, invece di statuire sulle spese nella decisione cautelare il giudice può rinviare la pronuncia sulle spese alla sentenza di merito, ciò che

rientra nel suo ampio potere di apprezzamento (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 11 ad art. 104). Trattandosi di un'assunzione di prove a titolo cautelare, nondimeno, tale latitudine di apprezzamento è relativa. Se la causa principale è già pendente, invero, gli oneri generati da un'assunzione cautelare di prove rientrano per principio nel giudizio sulle spese della causa principale (art. 104 cpv. 1 CPC) e non giustificano una decisione separata. Se invece la causa principale non è ancora pendente, l'assunzione di prove a titolo cautelare si configura come un procedimento accessorio e in tal caso il giudice statuisce sulle spese (a carico dell'istante) nella decisione medesima, anche perché non è dato di sapere se l'istante promuoverà davvero la causa di merito. Tale non è tuttavia – come si è spiegato – il caso in esame.

E. 7

Nelle osservazioni al reclamo CO 2 adduce motivi per cui si giustificerebbe, a suo avviso, di derogare in concreto al precetto dell'art. 104 cpv. 1 CPC. Se non che, nella misura in cui definisce infondata l'istanza di RE 1 e U _____, essa dimentica che in un'assunzione cautelare di prove non esistono parti vittoriose e parti soccombenti (DTF 140 III 31 consid. 3.1), sicché l'argomentazione cade nel vuoto. Che il solo RE 1 poi abbia promosso la causa di merito non significa che le parti al processo siano diverse, RE 1 non essendo obbligato a procedere in lite con l'erede di U _____ (sopra, consid. 5). La circostanza che i convenuti non si siano opposti all'istanza di assunzione di prove a titolo cautelare è inoltre senza rilievo sotto il profilo dell'art. 104 cpv. 1 CPC. Non si esclude certo che – come asserisce l'interessata – il processo di merito possa durare a lungo, ma tale eventualità non consente di derogare al principio dell'art. 104 cpv. 1 CPC, salvo vanificarne la portata. Quanto poi al fatto che RE 1 abbia invitato il Pretore il 29 novembre 2019 a stralciare la procedura dal ruolo, non si vede come il Pretore potesse procedere in tal senso dopo avere accolto l'istanza ed esperito le prove richieste. Le obiezioni di CO 2 mancano perciò di consistenza.

E. 8

CO 1 opina da parte sua, nelle osservazioni al reclamo, che quando il Pretore ha statuito RE 1 non aveva ancora promosso l'azione di merito, ma così argomentando egli disconosce che il deposito di un'istanza di conciliazione – risalente in concreto al 22 marzo 2018 – “determina la pendenza della causa” (art. 62 cpv. 1 CPC). Quanto all'asserita infondatezza dell'istanza di assunzione cautelare di prove e al potere d'apprezzamento del giudice adito, non occorre ripetersi (sopra, consid. 6 e 7). Ne discende che, in ultima analisi, il reclamo di RE 1 si rivela provvisto di buon diritto e che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata va riformato nel senso di rinviare il giudizio sulle spese e le ripetibili dell'assunzione cautelare di prove alla sentenza di merito. E siccome la domanda principale del reclamante si dimostra fondata, non occorre statuire sulla domanda subordinata intesa a ridurre “le spese di riproduzione del- le ripetibili accordate a CO 1 di 574 fotocopie a fr. 114.80 (574 x fr. –.20)”.

E. 9

Il caso in esame merita ad ogni modo una riflessione per quanto riguarda il costo delle fotocopie. Il Pretore ha richiamato dal patrocinatore di CO 1 la nota d'onorario, che l'avv. PA 3 ha trasmesso il 29 gennaio 2020, e dalla quale si evincono onorari per fr. 4480.–, spese per fr. 1268.– e l'IVA per fr. 442.60, onde complessivi fr. 6190.60. Come il Pretore abbia fissato l'indennità di fr. 6000.– non è dato di sapere. In conformità all'art. 11 cpv. 1

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziarie e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) egli avrebbe dovuto determinare l'onorario ad valorem , cui aggiungere le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. In realtà egli non sembra nemmeno avere applicato la tariffa ad valorem . Comunque sia, si volesse supporre ch'egli abbia riconosciuto le spese di fr. 1268.– fatturate dal legale, di cui fr. 1108.– per 554 fotocopie, l'indennità di fr. 2.– per fotocopia non è difendibile solo perché figurava – come il Pretore adduce – nell'abrogata tariffa dell'Ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984. Già nell'ottobre del 1992 il Tribunale federale ha ritenuto che esporre fr. 2.– per ogni fotocopia eseguita eccedesse manifestamente il costo effettivo, tanto più nel caso di riproduzioni eseguite in gran numero, poiché già allora il costo di una fotocopia non eccedeva più fr. –.20 per esemplare (DTF 118 Ib 352 consid. 5a). E per il tempo impiegato nella copiatura il legale ha esposto separatamente nella fattispecie una spesa di fr. 180.–. Che poi il legale abbia pattuito con la cliente una retribuzione di fr. 2.– per fotocopia non incide sull'applicazione della tariffa. Di ciò occorrerà tenere conto nel giudizio finale sulle spese della causa di merito.

E. 10

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 e 3 CPC), criterio che non incide sugli oneri e le ripetibili di un'assunzione di prove a titolo cautelare, ma che continua ad applicarsi per principio nell'ambito dei rimedi giuridici (Fellmann , op. cit., n. 44c ad art. 158 CPC). I convenuti, che hanno proposto a torto di respingere il reclamo, vanno chiamati ad assumere le spese e a rifondere all'istante un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 11

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie, determinante in quella sede (sentenza del Tribunale federale 4D_54/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 1.2), non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: Le spese processuali e le ripetibili sono rinviate al giudizio di merito. 2. Le spese del reclamo di fr. 500.–, da anticipare da RE 1, sono poste solidalmente a carico di CO 1 e CO 2, che rifonderanno al reclamante, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 750.– ciascuno per ripetibili. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.